

REGOLAMENTO (CE) N. 831/2006 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2006

recante modificazione del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile⁽¹⁾ in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme fondamentali comuni relative alla sicurezza aerea in tutta l'Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione⁽²⁾ è stato il primo atto a contenere tali misure.
- (2) È necessario adottare misure volte a precisare le norme fondamentali comuni.
- (3) Per quanto attiene alle misure di attuazione delle norme applicabili al materiale del vettore aereo e alle merci, al corriere espresso e ai colli espressi, il contenuto del regolamento (CE) n. 622/2003 deve essere rivisto alla luce dell'esperienza acquisita.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽³⁾ prevede idonee garanzie di sicurezza per la concessione dello status di operatore economico autorizzato.

All'atto di designare, autorizzare o iscrivere in un registro un operatore come agente regolamentato l'autorità competente di uno Stato membro deve considerare l'ipotesi di tener conto delle informazioni pertinenti fornite dall'autorità doganale.

- (5) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento.
- (6) Occorre modificare il regolamento (CE) n. 622/2003 di conseguenza.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

In considerazione della riservatezza dell'allegato, si applica l'articolo 3 del regolamento in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 240/2006 (GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).